

CACCIA IN BRACCATA/BATTUTA: RESPONSABILITÀ DEL CAPOCACCIA

La costante attenzione che deve essere sempre prestata nell'esercizio dell'attività venatoria, in particolare al tema della sicurezza, non deve trascurare il monito costituito dalle conseguenze che, spesso, l'imprudenza, l'imperizia ma anche la mera disattenzione, possono determinare a carico del soggetto o dei soggetti coinvolti. La caccia in braccata/battuta rappresenta una (ma non la sola) delle occasioni cinegetiche da cui possono derivare eventi, anche, di rilevanza penale (artt. 589 > 590 c.p.). L'argomento, oggi all'ordine del giorno, è quello dell'eventuale responsabilità del "capocaccia" e, anche, del conduttore del cane nella "girata", in un'ottica sensibile alla più recente giurisprudenza in tema di applicazione dell'art. 113 c.p. (cooperazione nei delitti colposi). Tema che ha formato oggetto di numerosi "blog", sui più comuni social network, dunque meritevole di considerazione e sottolineatura nell'interesse dei praticanti l'attività venatoria. Va precisato che il "capocaccia" è il soggetto, spesso, carismatico, al quale sono affidate la sciolta dei cani, previa individuazione della parcella di territorio interessata, la predisposizione delle poste, con contestuale indicazione delle direzioni di tiro. Al "capocaccia", senza che sia necessaria nemmeno una formale investitura, essendo il suo ruolo riconosciuto nella pratica all'interno di ogni squadra di caccia, spetta l'onore/onere di organizzare la battuta e la responsabilità del risultato, in termini venatori. Ugualmente, la figura del "conduttore" fa da riferimento per tutti i partecipanti alla "girata". Quid Juris nell'ipotesi in cui si verificassero fatti penalmente rilevanti? La responsabilità organizzativa, come detto, gravante sul "capocaccia" e mutatis mutandis sul "conduttore", non può limitarsi solo alle finalità cinegetiche ma, anzi, parte dal richiamo al rispetto dei Regolamenti, ove esistenti e delle norme generali di prudenza e sicurezza. In particolare, vanno segnalati i momenti della "sciolta dei cani" e del posizionamento delle poste, incluso l'obbligo di non lasciare la posta assegnata, con contestuale 5 indicazione delle traiettorie di tiro, per l'attenzione dovuta al tema della sicurezza dei "postaioli" e dei "canai" ma, anche, degli ausiliari. Molti "capocaccia", già oggi, in attesa di una più attenta regolamentazione, muniscono le "poste" di disposizioni scritte e accettate, a manleva nell'ipotesi di eventi lesivi. Ciò, tuttavia, non discrimina, quando si riscontri un palese errore nella disposizione delle "poste" stesse o nella corretta direzione della "sciolta dei cani". In tema di copertura assicurativa, l'attuale polizza non esclude, specificamente, il risarcimento in ipotesi di "cooperazione" ex art. 113 c.p. ma una maggiore attenzione alle esigenze di chiarezza degli associati, potrebbe suggerire una più precisa esplicitazione, nel contesto del principio di chiarezza che ha sempre distinto la nostra Associazione.